

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 giugno 2018, n. 237 **Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 27 posti rene, del Centro di Dialisi "SS. Medici" sito in Taranto al Viale Virgilio n. 93, gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." – sede legale P.zza Vanvitelli n. 15, Napoli - P.IVA 02858820737.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Gestione e monitoraggio accordi contrattuali ex art. 8 – quater del D. Lgs. 502/1992" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2, che:

*" 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi)."*  
*2. Per l'applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004. "*

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;
- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”*, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l'attività di dialisi;
- all'art. 10, comma 2 che *“La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento.”*.

Con istanza prot. n. 8 del 15/03/2010, trasmessa con raccomandata A/R in pari data ed acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) con prot. n. 1348 del 19/03/2010, il dr. Pietro Carratta, *“nella qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della Centro Nefropatici “SS. Medici” s.r.l., con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 93”*, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 ha chiesto *“l'Accreditamento Istituzionale di posti tecnici n. 27 autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale del 30.9.2002 n. 1412, giusta Autorizzazione Sindacale che si produce”*, autocertificando il possesso dei *“requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi come indicati e specificati nel Regolamento Regionale n. 3/2005”*.

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, in vigore al 15/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale, stabiliva:

- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (...)”*;
- all'art. 29, comma 2 che *“Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”*.

Pertanto, considerato che:

- con provvedimento n. 5620/01 del 12/10/2001 il Dirigente del 19° Settore Sanità-Ecologia-Ambiente del Comune di Taranto, visto tra l'altro *“l'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco di Taranto al Centro Nefropatici “SS. MEDICI”, prot. n. 3442 del 9.8.93”*, ha autorizzato *“il Sig. Pietro Carratta, in qualità di presidente pro-tempore del Centro Nefropatici “SS Medici”, a gestire l'attività ambulatoriale di emodialisi nei locali siti in Taranto via Minniti 79, per ulteriori 12 posti reni richiesti nell'istanza di ampliamento, per un totale di n. 27 posti reni.”*;
- con provvedimento prot. n. 4328/03 del 30/06/2003 il Dirigente della Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del Comune di Taranto ha preso atto *“della variazione della ragione sociale in S.r.l. CENTRO NEFROPATICI “SS. MEDICI” sito in via Minniti n. 79 e AUTORIZZA la S.r.l. CENTRO NEFROPATICI “SS. MEDICI”, in persona del Sig. Carratta Pietro (...), a proseguire la gestione dell'attività ambulatoriale di emodialisi nei locali siti in Taranto via Minniti 79 (...)”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 10/11/2005 il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità ai fini del trasferimento del Centro Nefropatici SS. Medici dalla sede di Via Minniti n. 79, Taranto, a quella di Viale Virgilio n. 93, Taranto;

- con provvedimento prot. n. 27086 del 17 maggio 2006 il Dirigente del Settore *Sanità-Ecologia-Ambiente* del Comune di Taranto, delegato dal Commissario Straordinario, ha quindi autorizzato *“La S.r.l. CENTRO NEFROPATICI “SS. MEDICI” (...) a trasferire e proseguire l’attività ambulatoriale di emodialisi, con un totale di n.27 posti reni, nei locali, così come descritti e riportati nella planimetria, che fa parte integrante della presente autorizzazione, siti in Taranto V.le Virgilio n.93.”*;

con nota prot. n. AOO\_081/4127/APS1 del 12/12/2012, ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre strutture, presso il Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l. di Taranto - Viale Virgilio n. 93, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. nonché il numero dei posti rene autorizzati.

Con nota prot. n. AOO\_081/1873/APS1 del 21/05/2014 trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR e, p.c., ai Direttori Generali ASL BR e ASL TA ed al legale rappresentante della “Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l.”, il Servizio APS, nel sollecitare la trasmissione degli esiti dell’incarico conferito con la sopra citata nota 12/12/2012, ha precisato quanto segue:

*“(…) posto che la Sez. B.01.04 – Dialisi del R.R. n. 3/2010, alla voce “Requisiti Organizzativi” prevede almeno un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 16 pazienti afferenti alla struttura”, si precisa che codesto Dipartimento dovrà verificare che sia rispettato il parametro del personale medico previsto dal R.R. n. 3/2010 (n. 1 medico con specializzazione in nefrologia e debito orario di n. 38 ore ogni 16 pazienti afferenti alla struttura);*

*viceversa, per gli infermieri e gli ausiliari dovrà essere verificata la presenza di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliario/OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica; dovrà essere verificata la presenza di un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso il ricovero dei pazienti in caso di necessità, sottoscritto con struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell’ambito territoriale (punto b.01.04 sez. requisiti organizzativi R.R. n. 3/2005 e s.m.i.).”*

Con Pec del 17 Maggio 2016 l’ASL Taranto ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 05/05/2016 ad oggetto *“Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero ospedaliero tra l’ASL TA e il Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.”*, con il quale l’ASL TA e la Società “Centro Dialisi SS. Medici srl”, in relazione alle sedi operative di Taranto e Torricella, stabiliscono, tra l’altro, che *“Qualora intervengano situazioni che rendano necessario il trattamento di emergenze cliniche presso la struttura nefrologica ospedaliera, il Centro Dialisi SS. Medici s.r.l. dovrà provvedere a far giungere nel più breve tempo possibile il paziente al Pronto Soccorso (P.S.) del P.O. SS. Annunziata, con automezzo messo a disposizione dalla stessa struttura privata ed idoneo alla mobilitazione di pazienti o rivolgendosi, qualora necessario per le condizioni cliniche del paziente e su indicazione del medico nefrologo in servizio presso lo stesso Centro, al servizio del 118. (...)”*.

Con nota prot. n. 49028 del 05/07/2017 ad oggetto *“Struttura Centro Dialisi “SS. Medici srl” sita in Taranto, via Virgilio n. 93. Accertamenti finalizzati all’accreditamento istituzionale.”*, trasmessa per conoscenza anche al legale rappresentante della “NephroCare” c/o Centro Dialisi SS. Medici srl di Taranto – Viale Virgilio n. 93, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP dell’ASL BR hanno comunicato gli esiti delle verifiche disposte nei confronti della struttura dialitica in oggetto, rappresentando quanto segue:

*“Con Vs. nota n. AOO\_081/4127/APS1 del 12.12.2012 si dava incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione di procedere agli accertamenti in oggetto richiamati.*

*Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo nella struttura, esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura stessa.*

La verifica ispettiva generale, ha avuto inizio in data 23.04.2013 ed è stata effettuata da un gruppo di lavoro all'uopo costituito nel quale erano rappresentate le professionalità utili e necessarie allo scopo.

Nel comunicare la conclusione del procedimento, si esprime parere favorevole in ordine al possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali e tecnologici generali e specifici.

Per quanto attiene i requisiti organizzativi specifici relativi al personale, questi risultano soddisfatti in ordine al personale infermieristico ed ausiliario; per il personale medico, è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno.

Al proposito, appare necessario premettere che alla data del 20.09.2016, la "NephroCare" ha comunicato, con nota acquisita in data 04.10.2016, prot. N. 1537, nel corso di un incontro verificatosi presso la sede SISP di Fasano, che il numero di pazienti in carico presso la struttura di Taranto, viale Virgilio 93, era pari a n. 84 pazienti.

TARANTO	posti rene 27	pazienti 84
Medici	1 responsabile 4 medici	consulente dipendenti (38 ore) di questi 2 specialisti 2 anzianità > 5 anni

Dal punto di vista della qualificazione professionale, risulta che i medici in possesso del titolo di (nefrologia) sono in numero di 3, mentre i medici con anzianità di servizio superiore a 5 anni, sono in numero di 2, ed in dettaglio : specializzazione specifica

- dott. Lodeserto Cosimo, specialista, consulente (responsabile);
- dott.ssa Di Turo Anna Lucia, specialista, dipendente 38/h sett.li;
- dott. Bruno Mariani, anzianità di servizio superiore a 5 anni (maggio 2007), dipendente 38/h sett.li;
- dott. Putignano Domenico, anzianità di servizio superiore a 5 anni (maggio 2010), dipendente 38/h sett.li;
- dott.ssa Recchia Alessandra, specialista, dipendente 38/h sett.li.

Ciò posto, si chiede a codesto spett.le Servizio di esprimersi sulla ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti.

Per quanto sopra, e nei limiti di quanto appena considerato relativamente alle figure mediche non in possesso della specifica specializzazione, si rileva la sussistenza dei requisiti ulteriori di cui ai RR.RR. 3/2005 e 3/2010. Si comunica infine che il numero di pazienti in carico alla struttura, all'epoca della verifica, è di 100."

In relazione a quanto sopra, considerato che:

- la sezione A.01.03.02 Gestione Risorse Umane – Qualificazione del R.R. n. 3/2010 stabilisce, ai fini dell'accreditamento, tra l'altro, che "I medici e i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio della branca specifica";
- la Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane - Fabbisogno prevede inoltre, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, "in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)";
- con nota prot. n. AOO/151/13815 del 13/12/2011 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) - Ufficio 3, interpellato dall'Organizzazione Sindacale SI.RE.F. in ordine alle tipologie contrattuali del personale in organico alle strutture private accreditate e la loro valenza ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio previsto dalla DGR n. 1500/2010, ha precisato che "la stessa griglia allegata alla DGR 1500/2010, nella sezione "Personale", ai fini dell'attribuzione del punteggio, riporta quali elementi di valutazione: i dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione

- libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto sopra esplicitato, appare del tutto evidente, che a parte i “rapporti di consulenza”, che rappresentano un quid pluris, e non influiscono sulla dotazione organica, tutti gli altri rapporti concorrono a determinare la dotazione organica con l'accorgimento che i rapporti part-time devono essere rapportati a 36 ore per il personale del comparto (infermieri, tecnici, OSS) ed a 38 ore per il personale della dirigenza medica e sanitaria”;*
- con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS – Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell'accREDITamento, s'intende:

“

- *personale dipendente a tempo indeterminato;*
- *personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;*
- *collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto di durata almeno annuale. (...);*

con nota prot. n. AOO\_183/7535 del 30/11/2017, trasmessa all'Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” e, p.c., al legale rappresentante della “Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.”, al Direttore Generale dell'ASL TA, al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Responsabile SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed al Comune di Taranto, la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…)

si rileva:

- *in ordine al quesito del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR “sulla ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti”, sopra riportato, che i medici non in possesso della specifica specializzazione in nefrologia non possono concorrere a determinare, e quindi garantire, la dotazione organica prevista per l'accREDITamento in base ai parametri del R.R. n. 3/2010, né può ritenersi “sostitutiva” della specializzazione, per quanto riguarda nel caso di specie il Dr. Bruni Mariano ed il Dr. Putignani Domenico, l’anzianità di servizio superiore a 5 anni”, in quanto l'assenza di specializzazione può essere “sostituita” dal possesso del requisito dell'anzianità di servizio solo nelle seguenti ipotesi, le quali attengono esclusivamente all'ambito della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale:*
  - *per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 484/1997, il quale prevede che l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media e grande dimensione (ai sensi del successivo art. 2, comma 1, lett. b), per strutture sanitarie private di media e grande dimensione si intendono le case di cura con non meno di 250 posti letto e le strutture che impiegano in attività sanitarie non meno di 300 dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario) e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area sanità pubblica;*
  - *per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R. n. 484/1997, il quale stabilisce che l'accesso al secondo livello dirigenziale è riservato anche ai medici che sono in possesso, tra l'altro, dell'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, la quale, come precisato dal successivo art. 10, comma 1, deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie, istituti zooprofilattici sperimentali;*
- *che il contratto di consulenza del Dr. Lodeserto Cosimo non rientra tra le tipologie di rapporto di lavoro previste ai fini dell'accREDITamento, in quanto le consulenze possono costituire “solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale”.*

Per quanto innanzi;

considerato il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR in ordine al possesso dei “requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali e tecnologici generali e specifici” nonché dei

requisiti organizzativi relativi al personale infermieristico e ausiliario, mentre, “nei limiti di quanto appena considerato relativamente alle figure mediche non in possesso della specifica specializzazione”, per il personale medico “è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno”;

considerato peraltro che il medesimo Dipartimento:

- ha premesso “che alla data del 20.09.2016, la “NephroCare” ha comunicato (...) che il numero di pazienti in carico presso la struttura di Taranto, viale Virgilio 93, era pari a n. 84 pazienti.”;
- ha comunicato “che il numero di pazienti in carico alla struttura, all’epoca della verifica, è di 100.”;

si precisa che questa Sezione provvederà a rilasciare il provvedimento di accreditamento istituzionale del Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l. di Taranto - Viale Virgilio n. 93 con la prescrizione di dover rapportare il personale medico in organico allo standard, previsto dal R.R. n. 3/2010, di n. 1 medico con specializzazione ogni 16 pazienti afferenti alla struttura;

pertanto, in relazione alla comunicazione di n. 84 pazienti in carico presso la struttura al 20.09.2016 (84/16= 5,25), rispetto all’attuale organico che prevede n. 2 medici specialisti con contratto di lavoro dipendente ed il Responsabile Sanitario, specialista, inquadrato quale consulente, dovrà essere garantita una dotazione organica di:

- n. 5 medici specializzati in nefrologia (compreso il Responsabile Sanitario) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o tempo determinato di durata almeno annuale, ovvero di collaborazione professionale a partita Iva di durata almeno annuale, con debito orario di 38 ore;
- n. 1 medico specializzato in nefrologia con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o tempo determinato di durata almeno annuale, ovvero di collaborazione professionale a partita Iva di durata almeno annuale, a tempo parziale.

Inoltre, atteso che, a fronte:

- dell’istanza di accreditamento istituzionale di cui all’oggetto, trasmessa dal dr. Pietro Carratta, “nella qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della Centro Nefropatici “SS. Medici” s.r.l., con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 93”;
- nonché dell’autorizzazione sanitaria del 12/10/2001, presupposto della predetta istanza di accreditamento, con cui il Comune di Taranto ha autorizzato il “Sig. Pietro Carratta, in qualità di presidente pro tempore del Centro Nefropatici “SS Medici”, a gestire l’attività ambulatoriale di emodialisi nei locali siti in Taranto via Minniti 79”, e suoi successivi aggiornamenti, sopra riportati (provvedimento del 30/06/2003 di “variazione della ragione sociale in S.r.l. CENTRO NEFROPATICI “SS. MEDICI”, in persona del Sig. Carratta Pietro”, provvedimento del 17/05/2006 con cui “La S.r.l. CENTRO NEFROPATICI “SS. MEDICI”” è stata autorizzata a trasferire la struttura nell’attuale sede di Viale Virgilio n. 93);

si rileva che:

- con nota del 18/01/2016, trasmessa per conoscenza alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Accreditamento (PAOSA) con raccomandata A/R del 28/01/2016, il dr. Fabrizio Cerino, Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l. con sede legale in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15”, “soggetta a direzione e coordinamento di Fresenius Medical Care Italia S.p.A.”, ha sollecitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR all’“emissione del decreto di accreditamento” in relazione alle “sedi operative in Viale Virgilio n.93 – Taranto e Via Piave s.n. – Torricella”;
- con nota del 19/01/2016, trasmessa per conoscenza alla Sezione PAOSA con Pec del 26/01/2016, il medesimo Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha sollecitato la Direzione Generale dell’ASL TA a riscontrare la richiesta di stipula del protocollo per la gestione delle emergenze cliniche con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell’ambito territoriale, premettendo che: “Il Centro Dialisi SS Medici srl con sede operativa in Taranto Viale Virgilio n. 93, autorizzato all’attivazione di un centro dialisi ambulatoriale con nulla osta del Comune di Taranto prot. 1289/S/SP del 17/09/2013 parte integrante dell’atto autorizzativo prot. 5620 del 12/10/2001 e precedenti prot. 4328 del 30/06/2003, del 17/05/2006 e prot. 12 del 03/08/2011, in data 30 Maggio 2014 (all. 1), ha inoltrato richiesta di definizione e stipula del protocollo di intesa di cui al RR n.3/2005

e s.m.i., per la disciplina dei collegamenti funzionali ed organizzativi tra l'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto "struttura nefrologia ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale" e lo scrivente Ambulatorio. (...);

- come sopra riportato, il successivo Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 05/05/2016, è relativo alla struttura denominata "Centro Dialisi SS. Medici srl di Taranto" (e non "Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l.");
- con successive note del 12/12/2016, 02/05/2017 e 20/06/2017, trasmesse per conoscenza a questa Sezione, l'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." di Napoli ha nuovamente sollecitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR a concludere l'iter amministrativo propedeutico all'ottenimento dell'accreditamento delle sedi operative di Taranto - Viale Virgilio e Torricella - Via Piave;
- come sopra riportato, gli esiti delle verifiche del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, di cui alla nota del 05/07/2017, sono relativi alla "Struttura Centro Dialisi "SS. Medici srl"" di Taranto e sono stati trasmessi dal medesimo Dipartimento, per conoscenza, al legale rappresentante della "NephroCare" c/o Centro Dialisi SS. Medici srl" di Taranto – Viale Virgilio n. 93;
- infine, con nota del 03/10/2017 trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed a questa Sezione, l'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." di Napoli ha inviato copia del bonifico bancario relativo alle somme dovute al Dipartimento per la verifica dei requisiti di accreditamento delle predette strutture di Taranto e Torricella e sollecitato l'emissione dell'atto di accreditamento istituzionale.

Per quanto sopra;

preso atto che agli atti della scrivente non risulta alcuna istanza di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in capo alla "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." di Napoli;

rilevato, peraltro, che già ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2010, ed all'attualità ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, la competenza per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di dialisi è in capo alla Regione;

ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale, si invita l'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di Napoli a trasmettere alla scrivente Sezione:

- copia dell'atto di autonomia privata relativo al trasferimento, in capo al nuovo soggetto giuridico, della struttura di dialisi ambulatoriale di Taranto – Viale Virgilio n. 93;
- copia dell'iscrizione al Registro delle Imprese della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di Napoli;
- copia del richiamato nulla osta del Comune di Taranto prot. 1289/S/SP del 17/09/2013, parte integrante dell'atto autorizzativo prot. 5620 del 12/10/2001, nonché del richiamato atto autorizzativo prot. 12 del 03/08/2011;
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia di un documento d'identità, in ordine:
  - al numero di pazienti in carico alla struttura all'attualità;
  - all'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017;
  - al possesso della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 (assenza di condanne definitive per i reati ivi elencati)."

Con nota prot. n. AOO\_183/4979 del 05/04/2018, trasmessa per conoscenza anche al Direttore Generale dell'ASL TA, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Responsabile del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed al Comune di Taranto, la scrivente Sezione, "considerato il lungo lasso di tempo trascorso senza che sia stato fornito alcun riscontro alla richiesta di integrazione documentale di cui alla sopra richiamata nota prot. n. AOO\_183/7535 del 30/11/2017 della scrivente Sezione", ha comunicato al Legale Rappresentante della "Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l." di Taranto ed all'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di Napoli, "ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., il preavviso di rigetto dell'istanza prot. n. 8/2010 del 15/03/2010, trasmessa con raccomandata A/R in pari data dal dr. Pietro Carratta, nella qualità

*di Rappresentante Legale del Centro Nefropatici "SS. Medici" s.r.l., ai fini dell'accreditamento istituzionale di n. 27 posti tecnici presso il centro dialisi di Taranto – Viale Virgilio n. 93, assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della presente nota per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni."*

Con nota del 12/04/2018 ad oggetto "accreditamento istituzionale Centro Dialisi SS. Medici srl – sede operativa Viale Virgilio n° 93, Taranto. Riscontro Vs. prot. AOO183/4979 del 05/04/2018. Preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale ex art. 7 della LR n. 4/2010.", trasmessa con Pec del 12/04/2018 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO\_183/5655 del 16/04/2018, il legale rappresentante della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." ha comunicato quanto segue:

*"In relazione alla definizione dell'iter di accreditamento della nostra struttura sita in Taranto e così come da Vostra richiesta, Vi inviamo la seguente documentazione relativa al trasferimento della struttura di dialisi ambulatoriale da Centro Nefropatici SS Medici S.r.l. a Centro Dialisi SS Medici S.r.l. e alle autorizzazioni attinenti e conseguenti:*

- *Copia del verbale di assemblea straordinaria di Centro Dialisi SS Medici S.r.l. del 26/07/2011 repertorio n. 39594 notaio Angelo Raffaele Quaranta, con cui l'allora socio unico Centro Nefropatici SS Medici S.r.l. ha conferito a favore di Centro Dialisi SS Medici S.r.l., a fronte di aumento di capitale da Euro 10.000 ad Euro 110.000, il ramo d'azienda costituito dalle strutture ambulatoriale di emodialisi situate in Taranto Viale Virgilio n. 93 e Torricella, Via Piave;*
- *Copia della visura camerale del 14/06/2017;*
- *Copia dell'autorizzazione prot. n. 5620 del 12/10/2001 del Comune di Taranto per l'esercizio dell'attività di dialisi per un numero complessivo di 27 posti rene presso la sede di Via Minniti, rilasciato a Centro Nefropatici SS Medici S.r.l. Per Vostra opportuna conoscenza, Vi alleghiamo copia dell'autorizzazione prot. n. 27086 al trasferimento presso l'attuale sede di Viale Virgilio – Taranto;*
- *Copia dell'autorizzazione (nulla osta) prot. n. 12 del 03/08/2011 alla voltura del decreto autorizzativo da Centro Nefropatici SS Medici S.R.L. a Centro Dialisi SS Medici S.r.l.;*
- *Copia del nulla osta prot. n. 1289/S/SP del 17/09/2013 alla variazione di legale rappresentante.*

*Come da Vostra richiesta, trasmettiamo altresì:*

- *autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante di Centro Dialisi SS Medici S.r.l., attestante il numero dei pazienti in carico alla struttura al 31/01/2018 (pari a n. 79 unità, n.d.r.), l'insussistenza delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 ed il possesso della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L. n. 9/2017 (assenza di condanne definitive per i reati ivi elencati).*

*(...)*

*Con specifico riferimento all'ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti ma con anzianità di servizio superiore a 5 anni nella specifica disciplina, Vi chiediamo pertanto di voler considerare le seguenti circostanze:*

- *in relazione all'ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti, e la conseguente richiesta di inserire nell'attuale organico ulteriori n. 2 medici con specializzazione in nefrologia, il disposto normativo prevede alla sez. A.01.03.02 Gestione Risorse Umane – Qualificazione R.R. n. 3/2010, come da Voi riportato, che "i medici ed i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio nella branca specifica", ma il medesimo punto prevede altresì che "nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra (Qualificazione) l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente". Tale precisazione, operata dal legislatore con specifico riferimento ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private, supera il riferimento dell'originale disposto normativo alla sola disciplina concorsuale per il personale (dipendente pubblico) dirigenziale del S.S.N.;*
- *per i predetti motivi, la posizione dei medici Mariano Bruni e Putignano Domenico medici dipendenti della struttura con anzianità di servizio superiore ad anni 5, deve ritenersi idonea e pertanto non si rende necessaria alcuna integrazione dell'organico di personale medico;3*

(...)

*Alla luce delle predette circostanze, al fine della definizione dell'iter di accreditamento istituzionale della struttura abbiamo avuto altresì la necessità di adeguare i contratti di collaborazione professionale con il personale a partita IVA al fine di recepire le indicazioni relative "al debito orario" del personale medico. Vi chiediamo, in merito a tale specifico punto, di voler prendere atto della intercorsa variazione di direzione sanitaria, affidata con decorrenza 01/12/2016 alla dottoressa Lucia Di Turo (dipendente della struttura) e dell'inserimento in organico quale medico conduttore di seduta dialitica del dr. Cosimo Lo Deserto, specialista nefrologo, con contratto di collaborazione professionale a partita IVA, che qui vi alleghiamo, da cui risulta, come da Vostra richiesta il debito orario di 38 ore.*

(...)"

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso che con la sopra riportata nota del 12/04/2018 il legale rappresentante della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot. n. AOO\_183/7535 del 30/11/2017;

considerato che con i provvedimenti ivi allegati:

- prot. n. 12 del 03/08/2011, il Sindaco del Comune di Taranto:  
*"Vista l'istanza presentata in data 15.07.2011 da parte del Sig. Pietro Carratta (...) in qualità di Amministratore Unico del "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.", sede in Taranto in Viale Virgilio n. 93, con la quale:*
  - *comunica la variazione della società da "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." Codice Fiscale e P.Iva 02211720731, alla nuova Società denominata "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." Codice Fiscale e P. Iva 02858820737, iscritta al REA di Taranto n. 174912 e,*
  - *chiede di trasferire l'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco di Taranto in data 12.10.2014 con prot. n. 5620, della Società "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." alla nuova Società denominata "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l."*

*CONSIDERATO che non risulta variata l'offerta sanitaria ed i requisiti tecnico-strutturali ed organizzativi richiamati nell'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco di Taranto in data 12.10.2001 con prot. n. 5620, Visto il Certificato della Camera di Commercio di Taranto rilasciato il 14.07.2011 con l'indicazione della nuova denominazione "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l."*

*Visto l'atto costitutivo della società n. 10952 del 13.07.2011",*

*ha rilasciato "NULLA OSTA Alla volturazione dell'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco di Taranto in data 12.10.2001 con prot. n. 5620 da "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." Cod. Fiscale e P. Iva 02211720731, alla nuova società denominata "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.", sita in Taranto in Viale Virgilio N. 93, Cod. Fiscale e P. Iva 02858820737, in persona del Sig. Carratta Pietro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a proseguire la gestione dell'attività ambulatoriale di emodialisi nei locali siti in Viale Virgilio n. 93, sotto la responsabilità del Dott. Francesco Tagliente.", precisando che "Il presente atto segue ed è parte integrante dell'atto autorizzativo con prot. n. 5620 del 12.10.2001 e prot. 4328 del 30.06.2003 e del 17.05.2006";*

- prot. n. 1289/SISP del 17/09/2013, il Sindaco del Comune di Taranto:  
*"Vista l'istanza presentata in data 15.07.2013 dal Sig. Fabrizio Cerino (...) in qualità di Amministratore Unico del Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." con sede in Taranto Viale Virgilio n. 93 con la quale comunica la variazione dell'amministratore da sig. Pietro Carratta a Dott. Fabrizio Cerino in premessa generalizzato del "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." Codice Fiscale e P. Iva 02858820737, iscritta al Rea di Taranto n. 174912 e, considerato che non risulta variata l'offerta sanitaria ed i requisiti tecnico-strutturali ed organizzativi richiamati nell'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco di Taranto in data 12.10.2001 con prot. n. 5620, visto il verbale di assemblea del 26 giugno 2013",*  
*ha rilasciato "NULLA OSTA Alla variazione dell'amministratore da sig. Pietro Carratta a Dott. Fabrizio*

*Cerino (...) del "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.", sito in Taranto in Viale Virgilio n. 93, Cod. Fiscale e P. Iva 02858820737, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a proseguire la gestione dell'attività ambulatoriale di emodialisi.", precisando che "Il presente atto segue ed è parte integrante dell'atto autorizzativo con prot. n. 5620 del 12.10.2001 e prot. 4328 del 30.06.2003 e del 17.05.2006 e prot. n. 12 del 03.08.2011";*

ritenute pertanto superate le criticità che avevano determinato il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale;

considerato che:

- l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010, sopra riportato, ha stabilito che le strutture dialitiche private possono essere accreditate nei limiti del numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 1412;
- alla predetta data di entrata in vigore della D.G.R. n. 1412/2002 la struttura risultava autorizzata con autorizzazione n. 5620 del 12/10/2001 per 27 posti rene;
- con nota prot. n. 49028 del 05/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. dell'ASL BR nell'esprimere "parere favorevole, in ordine al possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali tecnologici generali e specifici.", hanno precisato "Per quanto attiene ai requisiti specifici relativi al personale", che "questi risultano soddisfatti in ordine al personale infermieristico ed ausiliario; per il personale medico, è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno.";
- l'organico dei medici in dotazione al Centro Dialisi "SS. Medici" di Taranto, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed alla successiva integrazione comunicata e documentata dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." del 12/04/2018, risulta all'attualità così configurato:

Dott.ssa Di Turo Anna Lucia	Specialista in Nefrologia – Responsabile Sanitario	38 ore settimanali
Dott. Lodeserto Cosimo	Specialista in Nefrologia	38 ore settimanali
Dott. Bruni Mariano	<i>anzianità di servizio superiore a 5 anni (maggio 2007)</i>	38 ore settimanali
Dott. Putignano Domenico	<i>anzianità di servizio superiore a 5 anni (maggio 2010)</i>	38 ore settimanali
Dott.ssa Recchia Alessandra	Specialista in Nefrologia	38 ore settimanali

- la Sez. B.01.04 – *Dialisi* del Regolamento Regionale n. 3/2010, alla voce "Requisiti Organizzativi" prescrive, tra l'altro, che: "In particolare ogni struttura che eroga prestazioni di emodialisi deve garantire: almeno un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 16 pazienti afferenti alla struttura (...); almeno un infermiere ogni 3 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.); almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.);"
- in riferimento alla sopra riportata previsione regolamentare di almeno un medico con specializzazione ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, che in relazione ai n. 79 pazienti in carico alla data della autocertificazione del 12/04/2018 trasmessa del rappresentante legale della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.", è necessario un organico di n. 5 medici ( $79/16 = 4,93$ ) con specializzazione in nefrologia;
- la Sez. A.01.03.01 *Gestione Risorse Umane – Fabbisogno* del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, "per limiti d'età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario";

- il regime speciale previsto per la dirigenza medica (oltre che per quella del ruolo sanitario) dall'art. 15-nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato all'amministrazione di appartenenza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- per quanto sopra, il Dott. Cosimo Lodeserto, nato il 13/01/1949, può concorrere a soddisfare l'obbligo dei requisiti organizzativi ai fini dell'accreditamento sino al 13/01/2019 [previa trasmissione a questa Sezione, da parte del legale rappresentante della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.", di copia della relativa istanza di permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno d'età, e di autocertificazione resa dal medesimo professionista ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, specificando altresì se attualmente il dichiarante trovasi o meno in posizione di quiescenza e con allegata copia del documento d'identità];
- la Sez. A.01.03.02 - *Qualificazione* del medesimo R.R. n. 3/2010 ha stabilito, circa i requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, tra l'altro, quanto segue:  
*"E' indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e che le prestazioni sanitarie siano erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente. I medici e i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio nella branca specifica (d'ora in poi questo requisito viene indicato come "specializzazione").  
Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente. (...)"*;
- il sopra riportato dettato della Sez. A.01.03.02 del R.R. n. 3/2010 [*"(...) Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente."*] è da riferirsi alla circostanza che nelle strutture private accreditate il requisito della specializzazione, di cui i medici (oltre che i dirigenti del ruolo sanitario) devono essere comunque in possesso *"per l'esercizio nella branca specifica"*, viene valutato solo ai fini dell'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo;
- tale disposizione, invero, non consente un'interpretazione tale da ritenere che un medico, senza specializzazione, possa averla *"acquisita"* *ex lege* nella branca corrispondente alla tipologia di struttura presso cui ha prestato servizio per un determinato periodo (periodo che, infatti, non è stato affatto ivi individuato);
- i Dottori Mariano Bruni e Domenico Putignano, privi del requisito della specializzazione in Nefrologia (o equipollente) previsto dal R.R. n. 3/2010 sez. B.01.04, non concorrono a soddisfare, ai fini dell'accreditamento, l'obbligo dei requisiti organizzativi;
- il personale in organico alle strutture private accreditate, sprovvisto dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può costituire soltanto un *"quid pluris"* rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2010 per l'accreditamento;

richiamata la D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto *"Modifica ed integrazione DGR 951/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR."*, la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, *"Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5) a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui*

*non vanno applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l'obbligo per le strutture erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati." e "Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale";*

si propone di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accreditamento istituzionale, del "Centro Dialisi SS. Medici" con n. 27 posti rene sito in Taranto al Viale Virgilio n. 93, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Di Turo Anna Lucia, specialista in Nefrologia, gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." – P.IVA 02858820737 con sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Fabrizio Cerino, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico ulteriori n. 2 medici specialisti in nefrologia (x complessive n. 76 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti e che non versino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità, trasmettendone i nominativi e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, per un debito orario complessivo (in relazione agli attuali n. 79 pazienti in carico) di n. 5 medici specialisti nefrologi in organico presso la struttura (x complessive n. 190 ore settimanali), e con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi deve essere lasciato libero per le urgenze un numero minimo di posti rene aggiuntivi ai n. 27 posti rene autorizzati e accreditati (1 posto dialisi ogni 12 posti rene);
- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 27= 108 pz.);
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- il rappresentante legale della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista per l'accreditamento dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l'altro, almeno un medico con specializzazione in nefrologia ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per turno di dialisi e almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per turno di dialisi;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Diaverum Italia S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”*.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità  
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accreditamento istituzionale, del "Centro Dialisi SS. Medici" con n. 27 posti rene sito in Taranto al Viale Virgilio n. 93, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Di Turo Anna Lucia, specialista in Nefrologia, gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." – P.IVA 02858820737 con sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Fabrizio Cerino, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico ulteriori n. 2 medici specialisti in nefrologia (x complessive n. 76 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti e che non versino in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità, trasmettendone i nominativi e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, per un debito orario complessivo (in relazione agli attuali n. 79 pazienti in carico) di n. 5 medici specialisti nefrologi in organico presso la struttura (x complessive n. 190 ore settimanali), e con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi deve essere lasciato libero per le urgenze un numero minimo di posti rene aggiuntivi ai n. 27 posti rene autorizzati e accreditati (1 posto dialisi ogni 12 posti rene);
  - ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 27= 108 pz.);
  - l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
  - il rappresentante legale della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista per l’accreditamento dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l’altro, almeno un medico con specializzazione in nefrologia ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per turno di dialisi e almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per turno di dialisi;
  - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Diaverum Italia S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
  - ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
  - ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” con sede legale in Napoli – Piazza Vanvitelli n. 15;
    - al Direttore Generale dell’ASL TA;
    - al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL TA;
    - al Referente Sistema TS ASL TA;
    - (per il tramite della Direzione Generale)
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
    - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
(Giovanni Campobasso)